

tà religiosa e Dominante. Chiamata però la prudenza di questo Consiglio a prescriber regola, che vagli a toglier disordine così grande:

L'anderà parte, che increndo alle deliberazioni in questa materia, e specialmente alle Costituzioni Patriarcali stabilite in ordine a Bolle Pontifizie concesse a richiesta della Rep. nostra, tutti gli intervenienti, e in particolare i titolati delle Collegiate di questa Città, debbano servir personalmente alle loro Chiese, intervenendo con assiduità e diligenza alle sacre funzioni occorrenti, obbedendo a' loro Piovani destinatigli per superiori da Dio, e da chi in terra lo rappresenta, amministrando i SS.ⁱ Sacramenti secondo il bisogno a' fedeli: e ogni volta che alcuno mancasse di adempire al proprio debito, resti puntato nella forma, che prescrivono le dette Costituzioni, le quali dovranno esser in tutte la parti puntualmente eseguite.

Nel caso poi, che qualche Titolato non potesse per altro impiego che avesse, servire personalmente alla sua chiesa, debba il Piovano in conformità delle dette Costituzioni provveder d'un sostituto di bontà di vita, ma suddito; esclusi sempre assolutamente gli esteri, come in risoluta maniera dispongono tante leggi; il quale debba abitar la Parrocchia, e tenga abilità di ajutar il Parroco, come appunto è tenuto il Titolato medesima: tutti gli utili incerti del quale, e un terzo dei certi doveranno cessargli, ed esser applicati al detto suo sostituto, onde chi realmente serve, goda l'emolumento ch'è giusto e conveniente.

Sia la presente stampata e mandata a tutti i Piovani delle Parrocchie di questa Città, con incarico